

N.B.:

I Nuclei di Valutazione di cui al presente regolamento sono stati sostituiti dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

Le disposizioni relative al controllo direzionale e di gestione di cui al presente regolamento sono state di fatto abrogate dal "Regolamento del sistema dei controlli interni" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 135 del 16.04.2013.



*Comune di Foggia*

## **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE**

*(Delib. G.C. del 14.10.2004 n. 104 – Delib. G.C. del 13.01.2005 n. 13)*

### **Capo I NUCLEO DI VALUTAZIONE**

#### **art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 nonché degli artt. 196, 197 e 198 del TUEL n. 267/2000, le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione e le attività per la verifica dei risultati della gestione delle strutture operative comunali e delle prestazioni dei dirigenti.

#### **art. 2 Modulo organizzativo**

1. All'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente Regolamento, il Nucleo di Valutazione nonché la Struttura di raccordo e monitoraggio, indicata d'ora in poi come struttura preposta al Controllo direzionale e di gestione.
2. Il Nucleo opera in posizione d'autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica.

#### **art. 3 Attribuzioni**

1. Il Nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione politica del Comune la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalla dirigenza, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale dell'attività gestionale, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed ai possibili rimedi.

2. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.
3. Il Nucleo elabora rapporti informativi sull'attività gestionale da trasmettere al Sindaco ed alla Giunta Comunale previsti dal presente Regolamento.
4. Il Nucleo di Valutazione svolge altresì gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni normative o contrattuali.

#### **art. 4**

##### **Composizione e nomina**

1. Il Nucleo di valutazione è composto da non più di sei esperti, esterni all'Amministrazione comunale, ed uno di diritto individuato nel Segretario Generale dell'Ente.
2. La nomina degli esperti è effettuata con proprio decreto dal Sindaco, che individua anche il Coordinatore ed il Vicecoordinatore del Nucleo di valutazione.
3. La durata dell'incarico è d'anni tre, salvo rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il Nucleo opera in regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
5. Il Vicecoordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento. Il Coordinatore può altresì delegare al Vicecoordinatore l'espletamento di uno o più compiti di propria competenza.
6. In caso di dimissioni contestuali di non più di 3 componenti del Nucleo di valutazione, il Sindaco procede alla sostituzione per l'ulteriore periodo in cui il Nucleo resta in carica.
7. In caso di dimissioni contestuali di 4 o più componenti del Nucleo di valutazione, il Sindaco procede al rinnovo dell'intero organismo.
8. In ogni caso il Nucleo di valutazione si considera automaticamente sciolto nel caso in cui restino in carica meno di 3 componenti.
9. L'ente può risolvere il rapporto rispetto ai componenti esperti al verificarsi di cause d'incompatibilità o di scarsa efficienza o di mancato rispetto di leggi, regolamenti e direttive.
10. Le cause d'incompatibilità sussistono allorché vi sia rapporto di parentela entro il terzo grado tra dipendenti comunali ed i componenti del Nucleo ovvero in caso di rapporto professionale o commerciale intrattenuto con il Comune.
11. Il compenso dei componenti il Nucleo di valutazione è determinato dalla Giunta Comunale in misura non superiore al compenso previsto per i componenti il collegio dei revisori dei conti dell'ente con la maggiorazione del 10% per il Coordinatore.

#### **art. 5**

##### **Funzionamento del Nucleo**

1. Al coordinatore del Nucleo spetta, d'intesa con i componenti, il compito di:
  - a) fissare le date delle riunioni del Nucleo;
  - b) formulare l'ordine del giorno delle sedute;
  - c) convocare i componenti;
  - d) coordinare i lavori;
  - e) curare i rapporti con gli organi di direzione politica, con la dirigenza comunale e con la struttura preposta al Controllo di gestione;
  - f) sovrintendere e dirigere le attività affidate alla struttura di supporto di cui al successivo art. 12.

2. Ordinariamente il Nucleo si riunisce in tre sessioni ricadenti nei mesi di marzo, settembre e novembre.
3. Nella sessione prevista nel mese di novembre determina il Nucleo annualmente, anche su indicazione della Giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali.
4. Sulla base delle relazioni periodiche ed annuali trasmesse dai dirigenti dei centri di responsabilità, procede ad esaminare l'attività relativa all'anno precedente di ogni singolo dirigente e a trasmettere i risultati alla Giunta Comunale.
5. Nella sessione prevista nel mese di marzo, il Nucleo elabora il rapporto di gestione, relativo all'anno precedente da inviare al Sindaco entro il 30 aprile, perché lo illustri alla Giunta in sede di approvazione della relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Improrogabilmente entro il 15 settembre di ciascun anno, il Nucleo procede, sulla base di specifiche relazioni inviate dai dirigenti titolari di P.E.G. ad elaborare un rapporto sullo stato di attuazione dei programmi da inviare al Sindaco e alla Giunta comunale in cui esprime proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.
7. Il Nucleo si riunisce, altresì:
  - a) su richiesta della Giunta Comunale;
  - b) ogni qualvolta i componenti del Nucleo lo ritengano necessario.
8. Le decisioni del Nucleo sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.
9. Nel caso in cui il Nucleo di valutazione debba adottare decisioni sulle quali vi siano disparità di vedute, le stesse sono adottate a maggioranza e ciascun membro può far riportare a verbale le proprie motivazioni.
10. Nel caso di votazione paritaria prevale il voto del Coordinatore.

#### **art. 6**

##### **Rapporti con la dirigenza comunale**

1. I dirigenti comunali annualmente collaborano con il Nucleo di valutazione all'individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il Nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.
2. Il Nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del conseguimento del risultato.
3. La relazione finale, di cui al successivo art. 10 deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.
4. I dirigenti comunali, nei termini temporali assegnati dal Nucleo di valutazione, sono tenuti a fornire al Nucleo medesimo, le documentazioni richieste nonché a riferire, oralmente o per iscritto, le informazioni che il Nucleo riterrà necessarie allo svolgimento della propria attività.

#### **art. 7**

##### **Rapporti con la struttura preposta al Controllo direzionale ed interno di gestione**

1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura operativa preposta al Controllo direzionale ed interno di gestione, trasmette al Nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali al Controllo di gestione.

2. Con cadenza trimestrale, trasmette altresì, l'evoluzione della spesa comunale, con specifico riferimento alle previsioni del PEG e, conseguentemente, ai programmi, agli obiettivi, alle priorità e alle direttive generali e specifiche degli organi di direzione politica.
3. Il Nucleo di valutazione può richiedere alla struttura operativa preposta al Controllo direzionale ed interno di gestione, i documenti formali adottati dalla Giunta Comunale e dai dirigenti, nonché elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa, sia in modo sintetico sia analitico.
4. Il responsabile della struttura operativa preposta al Controllo direzionale ed interno di gestione deve trasmettere al Nucleo di valutazione il piano dettagliato degli obiettivi ed il P.E.G., distinto per centro di responsabilità, subito dopo la loro assegnazione formale da parte della Giunta comunale ad ogni singolo dirigente.

#### **art. 8**

##### **Ulteriori rapporti**

1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che delle relazioni periodiche ed annuali dei dirigenti, il Nucleo si avvale anche di tutte le comunicazioni e/o delle note dei componenti gli organi di direzione politica.
2. Il Nucleo, inoltre, :
  - a) ha accesso ai documenti amministrativi;
  - b) può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici;
  - c) può richiedere relazioni integrative;
  - d) può procedere ad audizioni informative, anche in contraddittorio;
  - e) può effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della Giunta comunale;
  - f) può predisporre, d'intesa con il Sindaco, altri strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli Uffici ed ai dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che ritenga utili per la redazione delle valutazioni affidate.

#### **art. 9**

##### **Elementi di riferimento per la valutazione e qualificativi dei risultati**

1. Il Nucleo assume ogni utile elemento che a proprio insindacabile giudizio ritiene funzionale all'intero processo valutativo. Inoltre, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti, anche con riferimento a specifici istituti contrattuali.
2. Sono considerati elementi fondamentali per la rilevazione del risultato i parametri di valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli obiettivi programmati, nonché l'eventuale coefficiente correttivo di tolleranza ai fini della registrazione di conseguimento del risultato.
3. Tale coefficiente correttivo è predeterminato dal Nucleo in base alla considerazione delle condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a perseguire il risultato atteso.

#### **art. 10**

##### **Le relazioni dei dirigenti**

1. I dirigenti sono tenuti a formulare e a trasmettere alla struttura preposta al Controllo direzionale ed interno di gestione entro il 20 gennaio una relazione annuale, redatta al fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati secondo il punto di vista del dirigente.

2. I dirigenti sono tenuti, altresì, a formulare, con le stesse modalità previste al precedente comma 1, una relazione intermedia da redigere entro il 31 luglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La struttura preposta al Controllo direzionale ed interno di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Nucleo di valutazione, definisce gli schemi di riferimento per l'elaborazione delle relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro.
4. Alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, la struttura preposta al Controllo direzionale e di gestione dà comunicazione dell'avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al Nucleo di valutazione.

#### **art. 11**

#### **Le valutazioni del Nucleo**

1. Il Nucleo di valutazione esprime mediante il documento di valutazione intermedio o rapporto sullo stato di attuazione dei programmi, da redigere entro il 15 settembre, proprie considerazioni sull'andamento dell'attività gestionale.
2. Il documento di valutazione finale si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e in allegato contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale.
3. Detto documento è trasmesso al Sindaco entro il 30 aprile per la successiva illustrazione alla Giunta comunale.
4. La valutazione dei responsabili dell'area dirigenziale è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi.
5. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio.
6. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri e attraverso comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.
7. Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O) e sono elaborati in dettaglio dal Nucleo per la valutazione dei dirigenti e per il controllo strategico.
8. A tal fine il Nucleo assume le indicazioni contenute nel Peg, in particolare in riferimento agli obiettivi da raggiungere, acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco.
9. Il Nucleo di valutazione predispone i criteri e gli indicatori o parametri di valutazione, sottoponendoli all'esame della giunta, che li acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare, e ne fa una direttiva per i dirigenti responsabili.
10. In particolare, il Nucleo è chiamato a verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del Controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
11. Il Nucleo inoltre può valutare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
12. La valutazione ha periodicità annuale ed è formalizzata con le modalità stabilite dallo stesso Nucleo di valutazione ed ispirate a criteri di oggettività, trasparenza e garanzia del contraddittorio.
13. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale è inserita nel fascicolo personale a cura del competente settore ed è comunicata in via riservata a ciascun dirigente.

14. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per altri scopi.
15. Il Nucleo svolge anche le funzioni di attestazione di cui all'articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. 01.04.1999 del Comparto Regioni ed Enti locali ed esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuto, regolamenti, nonché eventuali compiti assegnatigli dal Sindaco.

#### **art. 12**

##### **Struttura di supporto**

1. Il Nucleo di valutazione si avvale della Segreteria Tecnica, comprendente un adeguato contingente di personale, costituita con decreto sindacale per il disbrigo di tutti gli atti afferenti alle funzioni assegnate al Nucleo medesimo dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile della segreteria Tecnica partecipa alle sedute del Nucleo di valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante e in tale veste sottoscrive i verbali.
3. Il personale assegnato alla Segreteria Tecnica dipende funzionalmente dal Nucleo di valutazione.

### **Capo II**

## **II CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE**

#### **art. 13**

##### **Attività di controllo direzionale e di gestione**

1. L'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'attività di Controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

#### **art. 14**

##### **Struttura Operativa**

1. Alla struttura operativa del Controllo direzionale e di gestione, che è posta a staff dell'organo esecutivo, è demandata la funzione di controllo-guida per l'attività dei dirigenti/responsabili dei servizi e degli uffici.
2. Tale struttura operativa risponde della propria attività agli organi di indirizzo politico-amministrativo costituendo la naturale sede di raccordo e monitoraggio di tutte le strutture comunali.
3. L'attività di questo servizio si espleta in stretta collaborazione con tutti i dirigenti e responsabili dei servizi dell'Ente e si avvale del sistema comunale informativo unitario, idoneo alla rilevazione delle grandezze quantitative a carattere economico-finanziario.
4. A tal fine ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere informazioni verbali o scritte, nei limiti della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## **art. 15**

### **Modalità applicative del Controllo direzionale e di gestione**

1. Il servizio svolge il Controllo direzionale e di gestione sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. Il servizio formula pareri, proposte, valutazioni e relazioni agli amministratori, ai dirigenti e/o responsabili di unità organizzative ed al Nucleo di valutazione, tese ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
3. L'applicazione del Controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
  - a) predisposizione ad inizio di anno, sulla base delle indicazioni fornite dagli organi di indirizzo politico, di un piano dettagliato di obiettivi (P.D.O.);
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
  - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. Il Controllo direzionale e di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilità e centri di costi, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
5. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del Controllo direzionale e di gestione fornisce le conclusioni del predetto Controllo al Nucleo di valutazione ed agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

## **art. 16**

### **Procedure e tempi**

1. La struttura preposta al Controllo direzionale e di gestione riceve i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del P.D.O.
2. La struttura preposta al Controllo direzionale e di gestione dà comunicazione al Nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal Nucleo medesimo, effettua una verifica preliminare.
3. Nei trenta giorni successivi della comunicazione di cui al precedente comma, il Nucleo dà comunicazione preventiva agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati dalla indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione.
4. Nel corso dell'anno, con analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni.
5. Le attività gestionali dei dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione degli organi.

6. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti è disposto apposito accertamento da parte della struttura preposta al controllo direzionale e di gestione su indicazione del Nucleo di Valutazione.
7. La struttura preposta al controllo direzionale e di gestione si attiva nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della qualità delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento.